



ATTO N. 397

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1311 dell'8.11.2000)*

*“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998,
n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del
12.5.1997 e 26.9.1997 e successive”*

Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 19.12.2000

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 20.12.2000

Cod. DX00080215



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DDL. ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA
LEGGE 12 AGOSTO 1998 N. 30.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

08/11/2000 n. 1311

| | | presenti | assenti |
|-----------------------|-----------------|----------|---------|
| LORENZETTI MARIA RITA | Presidente | X | |
| BOCCI GIANPIERO | Vice Presidente | X | |
| DI BARTOLO FEDERICO | Assessore | X | |
| GIROLAMINI ADA | Assessore | X | |
| GROSSI GAIA | Assessore | X | |
| MADDOLI GIANFRANCO | Assessore | X | |
| MONELLI DANILO | Assessore | X | |
| ROSI MAURIZIO | Assessore | X | |
| SERENI MARINA | Assessore | | X |

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : LORENZETTI MARIA RITA

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture avente per oggetto: "Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



E RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge 12 agosto 1998, n. 30"

RELAZIONE

Dopo due anni dalla emanazione della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, così come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1, si rende necessario apportare alla stessa ulteriori modifiche ed integrazioni per consentirle maggiore efficacia e coerenza con le necessità che si sono nel frattempo manifestate.

Le modifiche apportate dall'**art. 1** all'**art. 8** della L.R. n. 30/98, fanno sì che l'esercizio dei poteri sostitutivi possa essere compiutamente attivato, prevedendo l'accesso al fondo di cui al comma 1 dello stesso art. 8, per coprire tutte le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Viene inoltre disposto, che la sostituzione comprende, nel caso di unità immobiliari occupate al momento del sisma, anche gli interventi per le rifiniture e impianti interni, consentendo così il ritorno nelle proprie abitazioni dei nuclei familiari sgomberati.

All'**art. 2** si propone l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'**art. 13** della L.R. n. 30/98, che si erano rilevati di fatto non attuabili, e si delega alle Province, del resto già impegnate nell'attività di vigilanza sulle costruzioni e del rispetto delle norme tecniche approvate per la ricostruzione, l'attività di verifica in corso d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti su immobili a privati per un campione non inferiore al venti per cento.

All'**art. 3** si propone l'inserimento dell'**art. 13 bis** finalizzato a responsabilizzare il direttore dei lavori e le imprese esecutrici attraverso l'individuazione di una serie di incombenze, puntualmente sanzionate, volte a garantire il rispetto delle norme

sulla sicurezza e sugli obblighi assicurativi e previdenziali.

All'**art. 4** vengono apportate delle modifiche "formali" al comma 3 dell'**art. 14** della L.R. n. 30/98, dovute alla riorganizzazione dell'apparato pubblico.

Le modifiche apportate dall'**art. 5** all'**art. 19** della L.R. 30, precisano che in occasione delle liquidazioni degli stati di avanzamento, l'attestazione della regolarità contributiva delle imprese appaltatrici di OO.PP. è limitata al solo cantiere dove vengono eseguiti i lavori qualora non sia possibile effettuare verifiche più estese entro i termini previsti dall'intesa di cui al comma 4 dell'**art. 4**. Precisano altresì che l'emissione del saldo, pur restando condizionato alla verifica della attività dell'impresa su tutto il territorio regionale, può essere effettuato se lo Sportello Unico non rilascia l'attestazione di regolarità contributiva entro il termine di 30 giorni.

Con l'**art. 6** si propone la sostituzione dell'**art. 23** della L.R. n. 30/98, resasi necessaria a seguito della abolizione dell'albo nazionale costruttori e delle modifiche introdotte dalla legge n. 109/94 come modificata dalla legge n. 415/98, cosiddetta "Merloni ter".

Anche le disposizioni contenute dall'**art. 7** in ordine alla aggiudicazione degli appalti recepiscono le modifiche apportate dalla Merloni ter, nonché le disposizioni emanate in materia dall'ordinanza ministeriale n. 2823/98.

L'**art. 8**, al fine di perseguire, oltre agli aspetti connessi alla sicurezza nei cantieri, la qualità della ricostruzione, introduce l'obbligo, da parte dei privati, di utilizzare, per interventi superiori a trecento milioni, imprese qualificate dalla Regione con i criteri di cui al D.P.R. n. 34/2000. La Regione pertanto provvede a predisporre un elenco di imprese qualificate, suscettibile di periodici aggiornamenti.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Qualora i privati non utilizzino le imprese contenute nell'elenco, debbono, a pena di decadenza dal contributo, qualificare loro stessi l'impresa con gli stessi criteri, avvalendosi, se lo vogliono, del supporto della Regione.

L'**art. 9** prevede infine che le disposizioni contenute nell'**art. 7** non siano applicate a coloro ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state comunicate le concessioni contributive.



Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30."

Art. 1.
(Modificazioni dell'art. 8)

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, dopo le parole "degli interventi" e prima del punto sono aggiunti i seguenti periodi: "nonché per coprire le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Il contributo previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro degli Interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è attribuito al Comune qualora si sostituisca agli aventi diritto".

2. Il testo del comma 4 dell'art. 8 della LR 30/98, è sostituito dal seguente:

"4. Il Comune che ha agito in sostituzione esercita l'azione di rivalsa per il recupero della somma risultante dalla differenza tra il contributo dovuto e la spesa sostenuta per l'intervento sostitutivo".

3. Il testo del comma 5 dell'art. 8 della LR n. 30/98, è sostituito dal seguente:

"5. Su istanza del proprietario sostituito, il Comune può disporre il recupero della differenza di cui al comma 4 in forma rateizzata, fino a un massimo di anni cinque dalla data di erogazione del finanziamento previsto al comma 2."

4. Al comma 6 dell'art. 8 della LR n. 30/98, prima dell'ultimo periodo, è inserito il seguente: "nel caso di unità immobiliari occupate al momento del sisma da nuclei familiari sgomberati, la sostituzione comprende anche gli interventi per le rifiniture e gli impianti interni."

Art. 2.
(Modificazioni e integrazioni dell'art. 13)

1. Al comma 1 dell'art. 13 del LR n. 30/98, prima del punto sono aggiunti i seguenti periodi: ", nonché le verifiche in corso d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti su immobili privati. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del venti per cento degli interventi".





2. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della LR n. 30/98 è aggiunto il seguente comma:

"6bis. La Giunta regionale emana i criteri e le direttive per l'esecuzione delle verifiche in corso d'opera."

3. Il comma 4 dell'art. 13 della LR n. 30/98 è abrogato.

Art. 3.

(Aggiunta dell'art. 13bis)

1. Dopo l'art. 13 della LR n. 30/98 è aggiunto il seguente:

"Art. 13bis.

(Obblighi e sanzioni del direttore dei lavori privati e delle imprese)

1. Per gli interventi di ricostruzione di immobili di proprietà privata, il direttore dei lavori:

- a) acquisisce, prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni, copia della denuncia effettuata dall'impresa affidataria e dalle eventuali imprese subappaltatrici agli enti previdenziali assicurativi e infortunistici, compresa la Cassa edile;
- b) trasmette allo sportello unico di cui all'art. 19 della LR n. 30/98, in qualità di responsabile dei lavori, la notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 49, indicando, sentita l'impresa appaltatrice, l'incidenza percentuale della mano d'opera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;
- c) vigila sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato e denuncia le eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza.

2. La Regione raccoglie le segnalazioni degli enti competenti e pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria i nominativi dei tecnici che non hanno adempiuto uno degli obblighi indicati al comma 1, nonché di quelli che non hanno rispettato i termini per il completamento delle progettazioni, stabiliti con diffida del Comune.

3. Le imprese nei cui confronti sono state accertate da parte degli Enti competenti gravi violazioni in materia di subappalto, sicurezza nei cantieri, assicurazioni ed infortuni sul lavoro, sono

inserirle nell'elenco previsto all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 102 del 28 luglio 2000.

4. I soggetti pubblici e privati non possono affidare incarichi a tecnici o appaltare lavori ad imprese, inseriti negli elenchi di cui ai commi 2 e 3."

Art. 4.

(Modificazioni e integrazioni dell'art. 14)

1/ Al comma 3 dell'art. 14 della LR n. 30/98, le parole "Rete telematica regionale sugli appalti" sono sostituite con le parole "sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici prevista dall'art. 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni".

2. Il testo del comma 6 dell'art. 14 della LR n. 30/98 è sostituito dal seguente:

"6. La diffusione dell'informazione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata dall'Osservatorio sulla ricostruzione previsto dall'art. 18."

Art. 5.

(Modificazioni dell'art. 19)

1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1bis. Le rate per stato di avanzamento dei lavori pubblici sono liquidate previa attestazione della regolarità contributiva dell'impresa riferita al solo cantiere interessato dai lavori, qualora non siano possibili verifiche più estese nei tempi previsti dall'intesa di cui all'art. 4, comma 4. Per l'erogazione del saldo, l'attestazione è riferita in ogni caso all'attività dell'impresa su tutto il territorio nazionale."

3. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3bis. Qualora lo Sportello Unico non rilasci l'attestazione di regolarità contributiva entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della stazione appaltante, la stessa può procedere al pagamento del saldo per i lavori eseguiti. La richiesta di documentazione integrativa rivolta dallo Sportello Unico o dagli Enti competenti all'impresa appaltatrice interrompe la decorrenza del termine per una sola volta.





Art. 6.
(Sostituzione dell'art. 23)

1. Il testo dell'art. 23 della LR 30/98 è sostituito dal seguente:

"1. Per i lavori di importo a base d'asta fino a 2.000.000 di euro, IVA esclusa, la partecipazione alla gara informale di cui all'art. 22 è subordinata:

a) al possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

b) al possesso dei requisiti speciali previsti, per importi pari o inferiori a 150.000 euro, dall'art. 28 e, per quelli di importo superiore, dall'art. 31 del D.P.R. n. 34/2000."

Art. 7.
(Modificazioni e integrazioni dell'art. 24)

1. Il testo comma 1 dell'art. 24 della LR n. 30/98 è sostituito dal seguente:

"1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i criteri determinati all'art. 21, comma 1 della L 109/94 e successive modificazioni e integrazioni e si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2823 del 5 agosto 1998."

2. Il comma 2 dell'art. 24 della LR n. 30/98 è abrogato.

Art. 8.
(Aggiunta dell'art. 26bis)

1. Dopo l'art. 26 della LR n. 30/98 è aggiunto il seguente:

"Art. 26bis."
(Qualificazione delle imprese per lavori privati)

1. I privati, singoli o riuniti in consorzio, che nell'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a trecento milioni di lire non si avvalgano di imprese già qualificate dalla Regione Umbria ed inserite in un apposito elenco, predisposto per scaglioni di importo, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 agosto 2000, n. 3076, sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo, a qualificare l'impresa con i criteri di cui

al DPR n. 34/2000, dandone comunicazione al Comune prima dell'inizio dei lavori.

2. Nell'attività di qualificazione delle imprese i privati possono avvalersi del supporto della Regione.”.



Art. 9.
(Norma transitoria)

1. Le disposizioni dell'art. 26bis della LR n. 30/98, così come aggiunto ai sensi dell'art. 7 della presente legge, non si applicano ai privati, singoli o riuniti in consorzio, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state comunicate le concessioni contributive.

- TOPU: Finis



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale



Comitato Legislativo

Prot. n° 26918

Perugia, - 8 NOV. 2000

Al Direttore alle politiche
territoriali
Ing. Luciano Tortoioli
Sede

OGGETTO: DDL "Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30".

Con riferimento alla Sua del 23.10.2000 prot. 20998/1° A, si trasmette il disegno di legge indicato in oggetto, con gli emendamenti apportati dal Comitato legislativo nella seduta del 07 novembre cm., concordati con i rappresentanti di Codesta Direzione, Dott.ssa V. Giallongo e Dott. C. Montepagani, nonché con l'Avv. Balsamo, invitata in qualità di esperta. il Comitato Legislativo ha espresso parere favorevole sul testo suddetto ai sensi del Regolamento regionale n° 1/2000.

Cordiali saluti.

Avv. *Marco Rufini*

Allegato: come nel testo